## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 settembre 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

	(ECU/t)
Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	131,31 (²) (³)
0712 90 19	131,31 (²) (³)
1001 10 10	176,64 (') (5)
1001 10 90	176,64 (') (3)
1001 90 91	159,65
1001 90 99	159,65
1002 00 00	159,92 (*)
1003 00 10	138,70
1003 00 90	138,70
1004 00 10	119,58
1004 00 90	119,58
1005 10 90	131,31 (²) (³)
1005 90 00	131,31 (²) (³)
1007 00 <b>9</b> 0	141,57 (4)
1008 10 00	48,53
1008-20 00	120,76 (*)
1008 30 00	37,79 (*)
1008 90 10	O
1008 90 90	37,79
1101 00 00	237,39 (*)
1102 10 00	236,89 (°)
1103 11 10	286,92 ( <sup>8</sup> )
1103 11 90	256,04 (°)

<sup>(</sup>¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(\*)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(</sup>¹) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(\*)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(?)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(\*)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(&#</sup>x27;) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

<sup>(\*)</sup> All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggio:ato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.